

CAMERA DEI DEPUTATI N. 457

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GALILEO GUIDI, INNOCENTI, VANNONI, TATTARINI,
CAMPATELLI, NARDONE, VIVIANI, VIGNI**

Istituzione della lotteria del Fiore

Presentata il 5 maggio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di valorizzare, attraverso il Comitato della Biennale del Fiore, l'attività floro-vivaistica con importanti riflessi sulla promozione e sull'incremento produttivo ed occupazionale.

Per questo scopo si ritiene che tramite i proventi che affluiranno al Comitato della Biennale del Fiore in seguito allo svolgimento della lotteria collegata al concorso « Gran premio dei Fiori » che si svolgerà durante la mostra a cadenza biennale a partire dal 1994, si potranno finanziare iniziative atte alla promozione del floro-vivaismo italiano sui mercati nazionali ed internazionali.

La « Biennale del fiore » di Pescia, nata nel 1953 come mostra del fiore reciso, occasione di incontro fra produttori, commercianti e pubblico, è diventata nelle

successive edizioni sempre più importante fino al punto da essere inserita nel calendario internazionale dell'*Association internationale des producteurs de l'horticulture* (AIPH).

Oggi la « Biennale del Fiore » costituisce il punto di riferimento privilegiato di incontri internazionali in cui produttori, commercianti e fioristi si confrontano con ricercatori e studiosi su temi specifici del settore. Da qui scaturiscono continuamente nuove e vivaci iniziative dirette a diffondere una concezione articolata e completa del floro-vivaismo mettendo in luce il profilo storico ed artistico dove più cara appare l'eredità culturale e tecnica di questo settore. Lo sviluppo di questa importante attività di promozione del floro-vivaismo ha contribuito alla trasformazione della Biennale del Fiore da

evento periodico a istituzione permanente che assolve al compito fondamentale di promuovere il consumo del fiore reciso e del verde ornamentali.

I principali obiettivi promozionali della « Biennale del Fiore » possono essere così sintetizzati:

stimolare la produzione florovivaistica attraverso un confronto diretto fra le diverse realtà nazionali ed estere;

valorizzare la produzione italiana e promuovere lo scambio commerciale;

promuovere, ad ogni livello, il consumo di fiori e piante;

sviluppare un confronto fra gli operatori sulle problematiche relative al rapporto fra produzione e consumo.

Una delle attività fondamentali dell'organismo resta l'organizzazione dell'esposizione internazionale che si svolge a Pescia nella prima settimana di settembre degli anni pari e che rappresenta il logico supporto di una produzione florovivaistica del comprensorio toscano altamente specializzata e di rilevante importanza.

Il florovivaismo costituisce uno dei comparti più interessanti dell'agricoltura italiana in quanto ricco di significative articolazioni sotto il profilo biologico, tecnico, commerciale ed organizzativo.

Nel complesso, il florovivaismo interessa circa 17.000 ettari, di cui 4.500 sotto-terra, destinati per il 50 per cento circa alla coltivazione di fiori recisi, un altro 27 per cento al vivaismo ed alle piante da esterni e il 23 per cento alle piante ornamentali in vaso.

Sulla base di tali valori, l'Italia si pone in una situazione di assoluta preminenza, almeno nel contesto dei paesi europei. In termini di superficie, soltanto l'Olanda può vantare un assetto del comparto più importante del nostro ed altrettanto articolato.

La produzione lorda vendibile della floricoltura è ragguardevole se rapportata alla modesta superficie interessata. Nel 1990 il valore complessivo è risultato di 2.560 miliardi, di cui 1.790 dai fiori e 770 dalle piante.

L'importanza sociale del florovivaismo al pari di quella economica è ragguardevole. Al comparto sono interessate circa 16.000 aziende nelle quali trovano occupazione, solo nella produzione, circa 49.000 addetti.

Il comparto è rappresentato in tutte le regioni sia pure con importanza e qualificazioni diverse. Questi dati sono incompleti perché non viene effettuata nel nostro paese una rilevazione attenta e precisa ed inoltre esiste una modesta concentrazione della produzione; infatti, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali segnala come solo il 30 per cento passa attraverso i mercati, mentre la quota rimanente viene commercializzata seguendo canali diversi e molteplici.

La proposta di legge ha lo scopo di valorizzare il florovivaismo nazionale. La campagna pubblicitaria della lotteria collegata con la « Biennale del fiore », che sarà realizzata utilizzando tutti i mezzi di stampa e televisivi possibili, permetterà di far conoscere e diffondere ampiamente l'immagine del fiore e della piante.

Inoltre, con i proventi derivanti dalla lotteria nazionale potranno essere finanziate iniziative indirizzate al consolidamento ed allo sviluppo delle strutture e alla realizzazione di un più ampio programma di promozione del florovivaismo, rivolto particolarmente verso l'esportazione, con conseguenti riflessi positivi su tutto il settore a livello nazionale.

Questa proposta di legge è la prima iniziativa che prevede di utilizzare i proventi di una lotteria nazionale in un settore produttivo agricolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione all'effettuazione della lotteria del Fiore).

1. È autorizzata, a partire dall'anno 1994, l'effettuazione della « Lotteria del Fiore » collegata alla manifestazione espositiva denominata « Biennale del Fiore di Pescia ».

2. Gli utili della lotteria di cui al comma 1 sono devoluti per il 50 per cento allo Stato e per il 50 per cento al Comitato della Biennale del Fiore, che destina tale quota al finanziamento di iniziative atte alla promozione del florovivaismo italiano sui mercati nazionali ed internazionali.

3. La lotteria del Fiore per quanto non disposto dalla presente legge, è disciplinata dalla legge 4 agosto 1955, n. 722, come modificata dalla legge 26 marzo 1990, n. 62, in materia di lotterie, tombole e pesche.

ART. 2.

(Vendita dei biglietti all'estero).

1. I biglietti della lotteria autorizzata ai sensi dell'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

2. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e gli organismi operanti all'estero all'uopo individuati con decreto del Ministro delle finanze, sono autorizzati, previa intesa con lo stesso Ministero delle finanze, a distribuire all'estero i biglietti di cui al comma 1.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.